



CLUB ALPINO ITALIANO – REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA

STATUTO DEL RAGGRUPPAMENTO REGIONALE

ART. 1 – COSTITUZIONE E FINALITA'

1. Ferma l'appartenenza dei Soci e delle Sezioni all'unico Club Alpino Italiano, i Soci e le Sezioni appartenenti alla regione Friuli Venezia Giulia costituiscono, ai sensi dello Statuto e del Regolamento generale del Club Alpino Italiano, il Raggruppamento Regionale, che assume la denominazione:

Club Alpino Italiano – Regione Friuli Venezia Giulia

2. Il GR ha lo scopo di:

- a) perseguire il coordinato conseguimento delle finalità istituzionali da parte delle sezioni nelle loro zone di attività;
- b) rappresentare il Club Alpino Italiano ed unitariamente le sezioni ed i soci del GR presso gli organi della Regione e degli altri Enti operanti su un territorio comune a più sezioni dello stesso GR;
- c) contribuire alle spese di funzionamento degli organi tecnici regionali o interregionali;
- d) fornire alle Sezioni del GR ogni forma di collaborazione utile al raggiungimento degli scopi statutari;
- e) curare i rapporti e favorire attività di comune interesse con i club alpini anche di diverse aree regionali o interregionali e con analoghi organismi alpini esteri;
- f) collaborare con le Istituzioni regionali per la tutela dell'ambiente montano in tutti i suoi aspetti;
- g) predisporre piani d'intervento, anche pluriennali, sia istituzionali che con intervento pubblico, che consentano di indirizzare i finanziamenti nel rispetto delle priorità individuate;
- h) coordinare e curare le iniziative e le attività di comune interesse delle sezioni facenti parte del GR
- i) indirizzare l'attività delle sezioni del GR verso obiettivi comuni;

Il GR opera in costante conformità ai programmi di indirizzo adottati dall'Assemblea dei Delegati e alle deliberazioni degli organi del Club Alpino Italiano

Al fine di poter rappresentare il Club Alpino Italiano e unitariamente i Soci e le Sezioni del GR presso gli organi della Regione e degli altri Enti operanti su un territorio comune a più sezioni, il GR può acquisire personalità giuridica.

Il Raggruppamento Regionale subentra formalmente alla Delegazione Regionale del Club Alpino Italiano della Regione Friuli Venezia Giulia così come riconosciuta nelle funzioni e nella rappresentatività dalla Regione con i suoi atti legislativi comunque riferiti al Club Alpino Italiano e ai suoi aspetti operativi.

ART. 2 – SEDE DEL GR

1. La sede legale è fissata presso la Sezione del Club Alpino Italiano, cui appartiene il Presidente pro tempore del GR, quella operativa secondo le necessità fissate dal CDR con propria deliberazione.

ART. 3 – ORGANI DEL GR

1. Sono organi del GR:

- a) l'Assemblea Regionale dei Delegati;
- b) il Comitato Direttivo Regionale;
- c) il Presidente Regionale;
- d) il Collegio Regionale dei Revisori dei Conti;
- e) il Collegio Regionale dei Probiviri, anche se costituito a livello interregionale.

ART. 4 – ASSEMBLEA REGIONALE DEI DELEGATI

1. La ARD, organo sovrano del GR; è composta dai delegati di diritto ed elettivi, come annualmente definiti per l'indizione della AD, di cui allo Statuto del Club Alpino Italiano in rappresentanza dei Soci e delle Sezioni. Le deliberazioni della ARD sono vincolanti nei confronti dei Soci e delle Sezioni del GR.

2. Il funzionamento della ARD è retto dalle norme previste dal Regolamento generale del Club Alpino Italiano ed in particolare:

- a) si svolge nella località e alla data stabilite dal CDR, ma non più di due volte consecutive nella medesima località;
- b) all'ARD sono invitati il Presidente Generale, i componenti del CC, del CDC, del Collegio dei Revisori dei Conti e del Collegio dei Probiviri nazionali appartenenti a sezioni facenti parte dell'area interregionale, i



Presidenti dei coordinamenti locali di Sezioni regolarmente riconosciuti dal GR e, se ritenuto opportuno, anche di altri Raggruppamenti regionali ed interregionali. I soggetti di cui sopra possono intervenire sugli argomenti all'ordine del giorno ma senza diritto di voto;

- c) il CDR provvede alla organizzazione della ARD, anche delegandone i compiti alla Sezione nella cui zona di attività si svolge l'assemblea; invia la convocazione alle Sezioni per l'inoltro, a loro cura, ai propri delegati, almeno trenta giorni di calendario prima della data fissata per la seduta; con la convocazione trasmette l'ordine del giorno, con indicazione della località, della data, dell'orario delle operazioni di verifica dei poteri, dell'ora di inizio della ARD, e la documentazione relativa agli argomenti inseriti nell'ordine del giorno. Qualora siano previste votazioni o designazioni a cariche sociali o a organi tecnici, in tempi successivi alla convocazione dell'ARD e antecedenti all'Assemblea, dovranno essere inviate alle Sezioni le liste dei candidati.

3. La ARD ordinaria deve tenersi almeno due volte all'anno entro il 15 aprile ed il 30 novembre di ciascun anno.

4. Le assemblee straordinarie sono convocate ogni qual volta il CDR lo ritenga necessario o quando ne sia inoltrata richiesta da parte del CDC, del Collegio Regionale dei Revisori dei Conti, oppure da almeno il 30 % dei delegati assegnati al GR.

5. La ARD assolve le seguenti funzioni specifiche:

- a) adotta e modifica l'ordinamento del GR con il voto favorevole di almeno due terzi dei delegati del GR, registrati alla verifica dei poteri e presenti in aula di persona o per delega al momento del voto e con le modalità previste nello Statuto del Club Alpino Italiano.
- b) delibera sugli argomenti inseriti da parte del CDR nell'ordine del giorno;
- c) adotta i programmi annuali e pluriennali del GR;
- d) elegge il Presidente, i componenti del CDR, dei Collegi Regionali dei Revisori dei Conti e dei Proviviri e del Comitato Elettorale Regionale, con le modalità stabilite dall'art. 16;
- e) designa i candidati alle cariche elettive negli organi del Club Alpino Italiano, esclusa l'AD, e nel CE; concorre a designare ed eleggere i componenti del CC assegnati all'area regionale e/o interregionale, nel rispetto ed in ottemperanza alle norme del Regolamento Generale del Club Alpino Italiano;
- f) su proposta del CDR, costituisce, conferma, unifica e sopprime organi tecnici regionali operativi, commissioni ed altri organismi destinati allo svolgimento di specifiche attività istituzionali;
- g) elegge i componenti degli organi tecnici regionali o interregionali operativi con le modalità stabilite dall'art. 11;
- h) su proposta del CDR, stabilisce la quota associativa da destinarsi al GR per il suo funzionamento;
- i) approva l'operato del CDR e i bilanci d'esercizio e preventivo del GR;
- l) delibera eventuali forme di coordinamento e di collaborazione stabili con altri GR della stessa area interregionale e delle regioni a statuto speciale o province autonome.
- m) favorisce la creazione dei coordinamenti locali di Sezioni, in costante collaborazione con il CDR, per consentire un miglior rapporto con gli enti locali territoriali;

6. La ARD è validamente costituita a partire dal momento nel quale il numero complessivo dei delegati, presenti di persona o rappresentati, registrati ai tavoli della commissione per la verifica dei poteri, superi il 50 % degli aventi diritto. Rimane tale a tutti gli effetti finché il presidente della ARD ne dichiara chiusi i lavori e fino a che, a seguito di verifica, sia constatata la presenza di meno del 50 % dei delegati assegnati.

7. Ciascun delegato, sia di diritto che eletto, può partecipare alla ARD in rappresentanza e votare anche a nome di non più di un altro delegato della Sezione a cui appartiene o di altra Sezione del GR. Il presidente sezionale può essere rappresentato, oltre che da un altro delegato della propria Sezione, anche da un delegato di altra Sezione del GR.

8. I delegati per partecipare alla ARD devono registrarsi al tavolo della verifica dei poteri, ove ricevono le schede convalidate e il materiale necessario per partecipare alle votazioni e ai lavori della ARD.

I delegati, per esercitare il diritto di rappresentanza, devono consegnare ai tavoli della verifica dei poteri l'autorizzazione scritta, firmata dal rappresentato e dal Presidente della Sezione che rilascia l'autorizzazione. Le autorizzazioni vidimate ai tavoli della verifica dei poteri, le schede e ogni altro materiale consegnato sono personali e non sono trasferibili in alcun caso ad altri delegati.

9. Le deliberazioni sono adottate se approvate con il voto favorevole della maggioranza dei votanti registrati alla verifica dei poteri e presenti in aula, di persona o per delega, al momento del voto; è fatta salva la maggioranza qualificata eventualmente prescritta dallo Statuto o dal Regolamento generale o dal presente Statuto.

ART. 5 – COMMISSIONE DI VERIFICA DEI POTERI

1. Il CDR nomina, almeno quindici giorni prima della ARD, la Commissione di Verifica dei Poteri, della quale fanno parte un componente del Collegio dei Revisori dei Conti, un componente del CDR e un componente designato dal Presidente della Sezione ospitante l'ARD; in caso di indisponibilità del componente del Collegio dei Revisori dei Conti, questi sarà sostituito a tutti gli effetti da un secondo componente del CDR.

2. Non possono essere nominati membri della Commissione quanti sono inseriti nelle liste dei candidati eleggibili.



ART. 6 – COMITATO DIRETTIVO REGIONALE

1. Il CDR è l'organo esecutivo di gestione del GR e assume la seguente denominazione:
Club Alpino Italiano – Comitato Direttivo Regionale della Regione Friuli Venezia Giulia.
2. Il CDR è composto da nove componenti oltre il Presidente e viene rinnovato per un terzo ogni anno.
Il CDR elegge tra i suoi componenti due Vice Presidenti, un tesoriere ed un segretario, quest'ultimo anche al di fuori dei suoi componenti, nel qual caso la carica non dà diritto al voto.
I componenti del CDR, anche nell'assegnazione delle cariche, saranno l'espressione di un'adeguata rappresentanza territoriale e numerica in modo da rendere possibile un effettivo riscontro dei problemi e delle esigenze di tutte le Sezioni della regione.
3. Per rispettare la norma per la quale il CDR deve rinnovarsi per un terzo ogni anno, in caso di rinnovo totale del CDR ai primi tre candidati eletti, per numero di voti, viene assegnato il mandato di tre anni, ai secondi tre uno di due anni ed agli ultimi tre uno annuale; in caso di parità di voti prevale la maggiore anzianità di iscrizione al Sodalizio. Detti consiglieri, se rieletti, sono soggetti alla norma di rotazione prevista dallo Statuto del Club Alpino Italiano, dopo il periodo di seconda elezione.
4. Il CDR assolve alle seguenti funzioni specifiche:
 - a) predispone i programmi annuali e pluriennali del GR e li sottopone alle deliberazioni della ARD;
 - b) delibera sugli argomenti da inserire nell'ordine del giorno, anche su proposta delle singole Sezioni e del Collegio dei Revisori dei Conti;
 - c) collabora con le Sezioni di altri GR proprietarie o che hanno in gestione strutture ricettive nella propria regione;
 - d) svolge ogni azione necessaria o utile al raggiungimento delle finalità istituzionali del Club Alpino Italiano; valuta le iniziative presentate dalle Sezioni e, conseguentemente, definisce annualmente i programmi regionali delle iniziative che saranno presentate agli Enti pubblici per la concessione di contributi e/o finanziamenti;
 - e) fissa, secondo necessità, sedi e recapiti degli organi tecnici del GR;
 - f) redige l'ordinamento del GR; redige, collaziona e riordina le proposte di modifica dell'ordinamento del GR, preparate per iniziativa del CC, per iniziativa propria o di un quinto dei delegati del GR;
 - g) pone in atto le deliberazioni della ARD;
 - h) adotta gli atti e i provvedimenti secondo le direttive impartite dalla ARD; è responsabile in via esclusiva della amministrazione, della gestione e dei relativi risultati; cura la redazione dei bilanci di esercizio del GR;
 - i) delibera la costituzione di nuove Sezioni ed approva la costituzione di nuove sottosezioni nella propria regione;
 - j) rilascia le autorizzazioni previste dall'ordinamento della struttura centrale del Club Alpino Italiano, coordina e controlla l'attività delle Sezioni nel perseguimento delle finalità istituzionali; vigila che esse ottemperino alle norme statutarie e regolamentari comunicandone al CDC le eventuali inosservanze;
 - l) propone la costituzione degli organi tecnici regionali e/o interregionali, ne coordina l'attività e verifica periodicamente i risultati conseguiti riferendone all'ARD; predispone per gli organi tecnici operativi un unico regolamento che ne disciplini le modalità di costituzione e di funzionamento in sintonia con il Regolamento Generale e gli indirizzi degli OTC/OTR. Per gli organi tecnici interregionali tali attività saranno svolte con accordi in ambito interregionale.
 - m) nomina i componenti degli organi tecnici regionali consultivi;
 - n) propone, per la votazione in ARD, i nominativi dei componenti degli organi tecnici regionali, o interregionali operativi;
 - o) acquisisce la documentazione prevista dal Regolamento generale art. VII.8 comma 2 punti b), c) e d).
5. Le sedute del CDR si svolgono in via ordinaria ogni qual volta il PR lo ritenga necessario o quando ne sia inoltrata richiesta da almeno un terzo dei componenti del CDR o dal Collegio Regionale dei Revisori dei Conti.
Alle sedute sono invitati i soci eletti nel CC, nel CDC, nel Collegio dei revisori dei conti e dei probiviri nazionali ed appartenenti a Sezioni dell'area interregionale.
6. La convocazione deve essere inviata almeno quindici giorni prima della seduta e indicare l'ordine del giorno. Per motivi di urgenza il PR può convocare in tempi minori, non meno di 48 ore, una seduta del CDR anche utilizzando adeguati sistemi informatici.
7. I componenti del CDR partecipano alle sedute della ARD e possono prendervi la parola senza diritto di voto anche se delegati elettivi delle proprie Sezioni.

ART. 7 – PRESIDENTE REGIONALE

1. Il PR è il legale rappresentante del GR; ha poteri di rappresentanza, che può delegare; ha la firma sociale e assolve almeno alle seguenti funzioni specifiche:
 - a) convoca le sedute della ARD;
 - b) convoca e presiede le sedute del CDR;



- c) presenta alla ARD la relazione generale annuale sullo stato del GR accompagnata dal conto economico dell'esercizio e dallo stato patrimoniale del GR;
 - d) adotta deliberazioni su questioni urgenti e indifferibili, che sottopone al CDR per la ratifica nella seduta immediatamente successiva;
 - e) rappresenta il GR alla Conferenza nazionale dei PR;
 - f) pone in atto le deliberazioni del CDR;
2. In caso di impedimento temporaneo il PR è sostituito da un Vice Presidente da lui designato o, in mancanza di designazione, dal Vice Presidente avente maggiore anzianità di carica o, in subordine, di adesione al Club Alpino Italiano.
3. In caso di dimissioni o di cessazione dalla carica gli subentra, sino alla prima ARD valida il Vice Presidente, avente maggiore anzianità di carica o, in subordine, di adesione al Club Alpino Italiano.

ART. 8 – SEGRETARIO

Il segretario espleta le seguenti funzioni:

- a) redige i verbali delle riunioni del CDR e delle assemblee del GR;
- b) mantiene, d'intesa con il Presidente, i collegamenti amministrativi con le Sezioni, con gli organismi del CAI e della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;
- c) predispone, su incarico del Presidente, gli ordini del giorno per le riunioni del CDR;
- d) verifica che annualmente le sezioni abbiano fatto pervenire l'elenco ufficiale con i nominativi dei delegati sezionali;
- e) garantisce le finalità amministrative della segreteria.

ART. 9 – TESORIERE

1. Il tesoriere ha la custodia e la gestione contabile dei fondi del GR con esclusione di ogni potere decisionale che esuli dalle delibere adottate dal CDR secondo i bilanci ed i piani d'intervento adottati. Il tesoriere deve essere in possesso di esperienza in materia contabile. I fondi del GR devono essere gestiti tramite istituto bancario o postale e vincolati, oltre che alla firma del Presidente anche a quella congiunta del Tesoriere. In caso di impedimento di uno dei due potrà firmare un Vice Presidente. Il CDR stabilisce un fondo cassa per le esigenze dell'ordinaria amministrazione

ART. 10 – COLLEGIO REGIONALE DEI REVISORI DEI CONTI

1. Il Collegio Regionale dei Revisori dei Conti del GR è formato di tre componenti che eleggono al loro interno il Presidente dell'organo.
2. Il Collegio esercita il controllo contabile e amministrativo della gestione finanziaria, economica e patrimoniale del GR, inclusi gli organi tecnici consultivi e operativi, esamina i bilanci di esercizio e ne presenta relazione alla ARD. Assiste alle sedute della ARD e del CDR.

ART. 11 – COLLEGIO INTERREGIONALE DEI PROBIVIRI

1. Il Collegio dei Probiviri, costituito su base interregionale, è formato di almeno tre componenti, che si possono alternare alla presidenza dell'organo, più due supplenti. Almeno un componente effettivo ed uno supplente saranno soci di una Sezione del Club Alpino Italiano della Regione Friuli Venezia Giulia.
2. Il Collegio giudica e decide sulle controversie interne al GR o deferite alla propria competenza – in conformità ai principi, alle procedure e nei termini stabiliti dal regolamento disciplinare del Club Alpino Italiano.

ART. 12 – ORGANI TECNICI CONSULTIVI

1. Gli organi tecnici consultivi, quando realizzati su base regionale, sono formati da un massimo di cinque componenti scelti e nominati dallo stesso CDR; operano sulla base di un incarico fiduciario che può essere limitato nel tempo e che può essere revocato. I componenti degli organi consultivi operano singolarmente o collegialmente, solo su richiesta del CDR, allo scopo di favorire o svolgere per obiettivi specifiche finalità gestionali o istituzionali. Il CDR assicura il finanziamento necessario per il raggiungimento degli scopi prefissati. Quando sono realizzati su base interregionale sono regolati da accordi tra i GR interessati.

ART. 13 – ORGANI TECNICI OPERATIVI

1. Gli organi tecnici operativi, conformi a quelli stabiliti dalla organizzazione centrale, operano allo scopo di favorire o svolgere con continuità specifiche finalità istituzionali; quando realizzati su base regionale sono formati da un minimo



di cinque ad un massimo di nove componenti. Quando realizzati su base interregionale, sono regolati da accordi tra i GR interessati.

2. Quella che attualmente è denominata Commissione Giulio Carnica Sentieri è organo tecnico operativo del GR del Friuli Venezia Giulia.

3. La ARD esercita funzioni di indirizzo politico locale; le funzioni di coordinamento dei programmi e controllo dei risultati conseguiti sono esercitate dal CDR, che ne riferisce alla ARD. Le funzioni d'indirizzo tecnico generale sono esercitate dagli OTC operativi omologhi, in base all'ordinamento della struttura centrale del Club Alpino Italiano.

4. I componenti degli organi tecnici sono eletti dalla ARD sulla base di una lista di candidati predisposta dal CDR, sulla base di indicazioni e designazioni delle sezioni e degli stessi organi tecnici regionali operativi o di autocandidature di singoli soci.

5. Le modalità di costituzione e funzionamento degli OTR operativi sono disciplinati da un unico Regolamento deliberato dal CDR ed approvato dall'ARD.

ART. 14 – STRUTTURE PARTICOLARI

1. Il Gruppo Regionale del Friuli Venezia Giulia, assieme al Gruppo Regionale del Veneto, conserva tra i propri organi di stampa e di informazione la rassegna "Le Alpi Venete", retta da un proprio statuto autonomo.

2. Il GR si avvale dell'opera della Fondazione Berti, retta da un proprio statuto autonomo, per attuare i compiti previsti dal GR.

ART. 15 – DIVIETI E OBBLIGHI DEL GR

1. Il GR non stabilisce e non mantiene rapporti diretti con Enti locali e altri che hanno competenza amministrativa su un territorio che comprende, anche in parte, la zona di un altro GR, senza preventivo accordo del GR interessato. Alla propria denominazione ufficiale non aggiunge il nome di altri enti od organizzazioni né il riferimento a qualunque altro tipo di organizzazione esterna o estranea al Club Alpino Italiano. Si impegna ad esporre nella propria sede lo stemma del Club Alpino Italiano.

2. Il GR assume i seguenti obblighi nei confronti della struttura centrale del Club Alpino Italiano:

- a) presenta al CDC entro il termine fissato dal calendario degli adempimenti per l'AD una relazione riassuntiva dell'attività svolta nell'anno precedente e trasmette copia dello stato patrimoniale del GR e del conto economico;
- b) trasmette al direttore generale e al CDC l'elenco degli eletti negli organi del GR e il loro recapito ufficiale, entro trenta giorni dalle votazioni o dalla loro variazione;
- c) trasmette al Comitato Elettorale l'elenco dei designati alle cariche negli organi del Club Alpino Italiano, entro trenta giorni dalle votazioni, e trasmette al Comitato Elettorale le schede delle votazioni per la carica di componente del CC, in ottemperanza alle norme del Regolamento generale del Club Alpino Italiano;
- d) trasmette al direttore generale e al CDC copia dell'ordinamento del GR e delle sue modifiche, entro trenta giorni dall'approvazione da parte della ARD.
- e) usa lo stemma del Club Alpino Italiano, concedendone l'uso anche per iniziative locali che abbiano il proprio patrocinio.
- f) invia, a titolo gratuito, alla biblioteca nazionale del Club Alpino Italiano almeno due copie di ogni pubblicazione di qualunque tipo e per qualunque motivo edita o patrocinata.

ART. 16 – MODALITA' DI DESIGNAZIONE E DI ELEZIONE ALLE CARICHE SOCIALI

1. Il CDR trasmette a tutte le sezioni almeno 45 giorni prima della data stabilita per lo svolgimento della ARD ordinaria l'elenco dei componenti degli organi centrali, incluso il Comitato Elettorale, e degli organi del GR, inclusi gli organi tecnici operativi regionali, in scadenza, stabilendo un termine perentorio entro il quale devono pervenire allo stesso le candidature.

2. Le proposte di candidatura sono libere. Sono avanzate dalle sezioni facenti parte del GR o dall'interessato e devono essere sottoscritte dall'interessato.

Il CDR predispose quindi le relative schede di votazione con l'indicazione dei nominativi dei candidati, disposti in ordine alfabetico, predisponendo altri spazi liberi in numero pari alle cariche sociali poste in votazione; a fianco del nome e cognome del candidato indica la Sezione di iscrizione e l'organo o gli organi designanti. Il voto per la designazione o per la elezione alle cariche sociali è espresso da ciascun delegato:

- a) apponendo un segno a fianco del nominativo del candidato, stampato sulla scheda ufficiale ricevuta al momento della verifica dei poteri; la preferenza deve essere indicata con chiarezza;
- b) scrivendo, nello spazio bianco disponibile nella stessa scheda, il nominativo di altro socio non designato ufficialmente e la sezione di appartenenza, pena la nullità del voto; il nominativo scritto deve individuare – senza possibilità di dubbio – il socio che il delegato intende designare o eleggere.



3. Il numero complessivo delle preferenze espresse e dei nominativi scritti sulla scheda ufficiale non può essere maggiore dei due terzi del numero totale delle cariche sociali poste in designazione o in votazione con quella scheda, pena la nullità del voto. Risultano designati o eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti fino a ricoprire tutte le cariche in scadenza. I candidati non designati ufficialmente, il cui nominativo è stato iscritto negli spazi bianchi disponibili sulla scheda di votazione, come disposto dal precedente comma 2 b), per poter essere designati od eletti devono aver ottenuto voti almeno pari al 50% del totale dei votanti. Il numero totale dei votanti è determinato dal totale delle schede valide; non vengono conteggiate le schede bianche e le schede nulle.

È escluso dal procedimento di designazione o di elezione ogni altro tipo di votazione, inclusa quella per acclamazione.

4. Le designazioni per essere valide devono ottenere il voto della maggioranza dei votanti della ARD. Se ciò non si verifica, si procede immediatamente al ballottaggio tra i due, o più in caso di parità di voti, candidati che hanno ricevuto il maggior numero di voti.

ART. 17 – CONDIZIONI DI ELEGGIBILITA' E DI INELEGGIBILITA' ALLE CARICHE SOCIALI

1. Le cariche negli organi del GR, inclusi gli organi tecnici operativi regionali, sono elettive e a titolo gratuito, salvo rimborso delle sole spese di missione.

2. Tutti i candidati alle cariche negli organi del GR, inclusi gli organi tecnici operativi regionali, devono essere soci iscritti ad una delle Sezioni costituenti il GR; devono essere maggiorenni, Soci ordinari o familiari in regola con il pagamento delle quote sociali, avere almeno due anni compiuti di adesione al Club Alpino Italiano ed essere in possesso della competenza ed esperienza inerente alla carica.

3. Il candidato alla carica di PR al momento della elezione deve aver maturato esperienza per almeno un intero mandato alla presidenza di una Sezione o quale componente di organi direttivi o di controllo centrali o periferici.

4. Il candidato alla carica di componente del CDR deve aver maturato almeno esperienza per un intero mandato quale componente di organi direttivi o di controllo, sezionali, periferici o centrali.

5. Il candidato alla carica di revisore dei conti nel Collegio regionale, al momento della elezione deve essere in possesso di specifica e provata esperienza o essere iscritto all'Albo regionale di revisore dei conti; non può intrattenere alcun rapporto professionale – anche occasionale o non retribuito – con il Club Alpino Italiano.

6. Il candidato alla carica di proboviro nel collegio interregionale, al momento della elezione deve avere anzianità di iscrizione al sodalizio di almeno cinque anni ed aver ricoperto cariche per almeno un mandato all'interno del GR o delle sezioni.

7. Non sono eleggibili alle cariche sociali del GR e decadono dalle cariche sociali ricoperte, inclusi gli organi tecnici operativi regionali:

- a) quanti hanno rapporto di lavoro dipendente con il Club Alpino Italiano o quanti intrattengono un rapporto economico continuativo con le strutture centrale o periferiche;
- b) quanti si trovano in una qualsiasi situazione conflittuale tra i propri interessi e gli interessi generali e particolari del Club Alpino Italiano;
- c) quanti sono stati destinatari di sanzione disciplinare definitiva di sospensione, per un periodo non inferiore a tre mesi, o quanti sono destinatari di sanzione disciplinare di sospensione o di sanzione accessoria di inibizione temporanea a ricoprire cariche sociali. La limitazione ha validità per un mandato di qualsiasi carica istituzionale a partire dal completamento del periodo di sospensione.
- d) quanti si trovano in una delle condizioni di impedimento previste dal regolamento disciplinare o quanti a qualunque titolo hanno lite pendente con il Club Alpino Italiano o con le strutture centrale o periferiche avanti alla magistratura ordinaria o amministrativa;
- e) quanti sono dichiarati ineleggibili o decaduti di diritto per passaggio in giudicato di una sentenza di condanna o sospesi di diritto per applicazione di una misura coercitiva;
- f) quanti al momento della elezione a componente di un organo del GR hanno superato il settantacinquesimo anno di età;
- g) quanti sono stati nominati a far parte della Commissione di Verifica dei Poteri, quanti sono stati nominati scrutatori ed i componenti del Comitato Elettorale Regionale;

ART. 18 – INCOMPATIBILITA' TRA CARICHE SOCIALI

1. Come disposto dall'ordinamento del Club Alpino Italiano, nessun socio può trovarsi contemporaneamente eletto a più di una carica sociale con le seguenti eccezioni:

- a) il Presidente Sezionale, oltre che delegato di diritto alla ARD, può essere eletto a componente degli organi tecnici consultivi o operativi;
- b) il componente del consiglio direttivo sezionale può essere eletto delegato alla ARD, presidente del GR, componente del CDR, componente o presidente degli organi tecnici consultivi o operativi;
- c) il componente del Collegio dei revisori dei conti sezionale può essere eletto delegato alla ARD o componente degli organi tecnici consultivi o operativi.



ART. 19 – VERIFICA DELLE CONDIZIONI DI ELEGGIBILITA' E DI INCOMPATIBILITA'

1. Al fine di verificare le condizioni di eleggibilità e di incompatibilità dei candidati alle cariche negli organi del GR, l'ARD elegge, su proposta del CDR, il Comitato Elettorale Regionale composto da quattro componenti, uno per provincia, che si possono alternare annualmente alla presidenza del comitato stesso. I componenti del CER sono soggetti alle norme di elezione di cui all'Art. 16, di durata e di rinnovamento previste per i componenti del collegio regionale dei revisori dei conti.

ART. 20 – DECORRENZA E DURATA DELLE CARICHE ELETTIVE

1. Gli eletti alle cariche sociali del GR assumono l'incarico all'atto della proclamazione della loro elezione da parte della ARD. Gli eletti alle cariche sociali del GR, quando giunti al termine del loro mandato triennale, mantengono l'incarico a tutti gli effetti fino alla proclamazione della elezione dei loro sostituti. Tutti sono rieleggibili nello stesso organo del GR una prima volta e lo possono essere ancora dopo almeno un anno di interruzione.
2. Le dimissioni dalla carica di componente degli organi del GR, inclusi gli organi tecnici operativi regionali, sono indirizzate al PR e, per conoscenza, al segretario del CDR e assunte immediatamente al protocollo nell'ordine temporale di presentazione. Esse non necessitano di presa d'atto, sono irrevocabili e immediatamente efficaci.
3. Le assenze dalle sedute degli organi del GR, inclusi gli organi tecnici operativi regionali, devono essere giustificate preventivamente; in mancanza di comunicazione pervenuta al segretario del proprio organo le assenze sono considerate ingiustificate.
4. Il componente di uno degli organi del GR, inclusi gli organi tecnici operativi regionali, che per tre volte consecutive sia risultato assente ingiustificato dalle sedute del proprio organo, decade dalla carica. Il segretario dell'organo dà comunicazione al CDR che prende atto dell'avvenuta decadenza e, secondo i casi, il segretario del CDR dà comunicazione dell'accaduto agli interessati per l'avvio della procedura di sostituzione.
5. La decadenza della maggioranza dei componenti di un organo ne determina lo scioglimento e l'indizione di nuove votazioni per la elezione dei suoi componenti. I componenti decaduti per sospensione, per dimissioni o per assenze ingiustificate non possono essere rieletti nelle elezioni sostitutive.

ART. 21 – SOSTITUZIONE DI COMPONENTI DI ORGANI DEL GR DECADUTI PRIMA DEL TERMINE DEL MANDATO

1. La sostituzione di un componente di un organo del GR, inclusi gli organi tecnici operativi regionali, per qualsiasi motivo decaduto dal mandato, è effettuata alla prima ARD ordinaria successiva alla decadenza, sempre che la decadenza sia nota prima della convocazione della ARD; in caso contrario la sostituzione avverrà alla successiva ARD ordinaria.
2. Il nuovo eletto assume a tutti gli effetti l'anzianità del sostituito.

ART. 22 – SCIOGLIMENTO DEL GR

1. Il GR può esser sciolto esclusivamente per effetto di modifica dello Statuto del Club Alpino Italiano; in tal caso la liquidazione deve farsi sotto il controllo del collegio nazionale dei revisori dei conti del Club Alpino Italiano; le attività patrimoniali nette, risultanti dalla liquidazione sono assunte in consegna e amministrare per non più di tre anni dal CDC e dopo tale periodo restano acquisite al patrimonio del Club Alpino Italiano.
2. Non è ammessa la distribuzione ai soci, anche parziale ed in qualunque forma, di utili o avanzi di gestione nonché di fondi o riserve o quote del patrimonio del GR anche nel caso di suo scioglimento o liquidazione.

ART. 23 – MODIFICHE ALL'ORDINAMENTO DEL GR

1. Le modifiche allo Statuto del GR possono essere proposte dal CDR o, tramite il CDR, da un numero di sezioni rappresentanti almeno il 40 % dei soci del Raggruppamento Regionale. Le modifiche proposte o deliberate dal CC al presente Statuto sono adottate dal CDR per essere sottoposte per l'approvazione all'ARD.
2. Le modifiche all'ordinamento del GR sono inviate in plico unico – nel testo integrale redatto dal CDR – alle Sezioni, per l'inoltro a loro cura ai propri delegati, almeno trenta giorni di calendario prima della ARD; le modifiche sono adottate, se approvate con il voto favorevole di almeno due terzi dei votanti presenti in aula, di persona o per delega, al momento del voto e con le modalità previste nello Statuto del Club Alpino Italiano.
3. L'adeguamento del presente ordinamento alle modifiche dell'ordinamento della struttura centrale è atto dovuto e deve essere effettuato entro il termine perentorio di un anno dalla comunicazione di adozione delle modifiche dell'ordinamento del Club Alpino Italiano da parte del CC; è adottato dal CDR con propria delibera da portare ad approvazione della ARD nella prima seduta utile.



ART. 24 – CLAUSOLE FINALI

Per quanto non previsto nel presente Statuto fanno riferimento lo Statuto, il Regolamento Generale e, nella sua forma più estensiva, l'ordinamento del Club Alpino Italiano.

NORMA TRANSITORIA

L'attuale CDR dura in carica per tre anni dalla sua elezione.

Approvato dall'Assemblea dei delegati del FVG il 1 aprile 2006

Approvato dal CCIC il 17 giugno 2006

N.B. - Abbreviazioni usate nel presente regolamento:

AD	Assemblea dei Delegati
ARD	Assemblea Regionale dei Delegati
CRRC	Collegio Regionale Revisori dei Conti
CRP	Collegio Regionale dei Probiviri
CC	Comitato Centrale di indirizzo e controllo (ex Consiglio Centrale)
CDC	Comitato Direttivo Centrale (ex Comitato di presidenza)
CDR	Comitato Direttivo Regionale
CE	Comitato Elettorale
CER	Comitato Elettorale Regionale
CVP	Commissione Verifica Poteri
GR	Raggruppamento Regionale di Sezioni
PG	Presidente Generale
PR	Presidente Regionale
OTC	Organi Tecnici Centrali
OTR	Organi Tecnici Regionali
FVG	Friuli Venezia Giulia